



COMUNE DI SAN GIUSTO C.S.E

Provincia di Torino

P.zza del Municipio, 1-10090

Tel. 012435132 fax 0124350760

C.F. 83501840017 P.I. 03841760014

e-mail: sangiustocanavesesegret@tin.it

REGOLAMENTO

RELATIVO ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE
PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE
PUBBLICO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196

Allegato alla deliberazione C.C. N. 36 del 22/11/2005.



ART. 1

Identificazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi con riferimento alle seguenti specifiche modalità di:

- Attuazione delle disposizioni definite dall'art. 20, comma 2, 3 e 4 del D.Lg. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle del D.Lg. n. 135/99; e successive modificazioni;
- Comunicazione e diffusione a privati di dati personali contenuti nelle singole banche dati presenti presso gli uffici del Comune;
- Individuazione e compiti del titolare e dei responsabili delle banche dati esistenti presso gli uffici del Comune;
- Utilizzo dei dati in possesso di un ufficio della Presidenza da parte di altri uffici del Comune.

In appendice è riportato un elenco dei possibili trattamenti svolti dall'amministrazione. La descrizione degli stessi è presente nel Documento Programmatico per la Sicurezza emanato e riesaminato annualmente dall'amministrazione. Tutte le operazioni sono eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguiti nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del D.Lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95 e 112).

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lg. n. 196/2003, in relazione alla identificazione effettuata è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.Lg. n. 196/2003.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- A. Banca di dati** Qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento.
- B. Blocco** La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.
- C. Comunicazione** Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- D. Dato anonimo** Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- E. Dato giudiziario** I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
- F. Dato particolare** Il dato sensibile o il dato giudiziario.
- G. Dato personale** Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

H. Dato sensibile I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

I. Diffusione Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

J. DPS Documento Programmatico sulla Sicurezza.

K. Garante L'autorità di cui all'articolo 153 del D.lg. 30 giugno 2003 n. 196, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

L. Interessato La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

M. Misure minime Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti.

N. Misure idonee Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, da determinare anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, tali da ridurre al minimo i rischi di: distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

O. Responsabile La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione ed organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali.

P. Titolare La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Q. Trattamento Qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

ART. 3 **Trattamenti previsti dal presente regolamento**

1. I responsabili delle singole banche dati di cui al successivo art. 4 provvedono a comunicare al Direttore della struttura di cui al comma 1, art. 4 del presente regolamento, gli altri casi in cui ritengono necessario comunicare e diffondere a terzi i dati personali contenuti nelle singole banche dati afferenti la propria struttura, specificandone i termini e le modalità.
2. I responsabili delle banche dati provvedono ad individuare, verificare e aggiornare periodicamente l'esattezza dei dati sensibili, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguiti nei singoli casi e le operazioni su di essi eseguibili mediante comunicazione al Titolare.
3. Il Direttore della struttura di cui al comma 1, art. 4 del presente regolamento, verificata la congruità della richiesta di cui ai precedenti commi 1 e 2, propone al Sindaco la conseguente integrazione al presente regolamento.

ART. 4

Titolare, Responsabili, Incaricati.

1. Il comune di San Giusto C.se è Titolare dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati ed è rappresentato, ai fini previsti dal D.lg. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, dal Sindaco che delega le relative funzioni con preferenza al Responsabile del coordinamento dei trattamenti individuato nel Segretario Comunale, che provvede ad adottare le relative misure organizzative.
2. Ai sensi del D.Lg. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento il Titolare provvede a:
 - Comunicare al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
 - Formulare, per iscritto, le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai Responsabili;
 - Controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;
 - Costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati, personali e sensibili, esistenti ed i nominativi dei rispettivi Responsabili ed incaricati.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i Responsabili delle strutture di massima dimensione (primo livello) in cui si articola l'organizzazione dell'Ente sono responsabili di tutte le banche dati, personali e sensibili, esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza nonché dei relativi trattamenti. Il Titolare può designare altri Responsabili, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lg. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito a cura del Titolare di cui al comma 1 è adottato apposito atto ricognitivo

concernente l'individuazione dei Responsabili di cui al presente comma.

4. I Responsabili per il trattamento dei dati che, ai fini della responsabilità attribuita sono tutti domiciliati presso la sede del Comune, provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge ed in particolare a:

- a) Adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso sulla base delle direttive a tale scopo impartite nel DPS;
- b) Curare, ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni l'informazione agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica, o altre forme idonee di informazione, inerente i propri Uffici facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento e l'eventuale necessario consenso;
- c) Adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 7 a 10 del D.lg. 196/03 e successive modifiche per l'accesso ai dati da parte degli aventi diritto;
- d) Individuare, se ritenuto opportuno, e comunicare al Titolare i nominativi oppure le categorie o specifici profili di operatori incaricati del trattamento dei dati;
- e) Fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di massima impartite dal Titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo o facendo eseguire gli opportuni controlli;
- f) Controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti degli articoli 11 e da 18 a 27 del D.lg. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art. 3 del D.Lgs. 135/99 e successive modifiche;
- g) Inviare al Garante, attraverso la struttura di coordinamento di cui al comma 3, le comunicazioni e le notificazioni previste e successive modifiche ed integrazioni;
- h) Stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più articolazioni organizzative, d'intesa con gli altri Responsabili. In caso di

mancato accordo, sentiti i Responsabili, decide il Segretario Comunale;

- i) Individuare le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie degli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 135/99 e le operazioni su di essi eseguibili da comunicare ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente regolamento.
5. Tutti i dipendenti del Comune vengono formalmente nominati Incaricati dei trattamenti svolti per conto dell'Ente.
6. Gli Incaricati effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati con le modalità di cui agli articoli 11 e 13 del D.lg. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dal Titolare e dai Responsabili.
7. Qualora i cittadini abbiano bisogno di comunicare o gestire dati sensibili o a particolare rischio, gli stessi potranno richiedere agli Incaricati di effettuare tali operazioni in un locale riservato.
8. Nella situazione di affidamento all'esterno della gestione di una banca dati, il Titolare provvede alla nomina del concessionario a Responsabile, ai sensi del D.lg. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, del trattamento dei dati delle banche dati per la durata del rapporto convenzionale; in tal caso, le sopraindicate attività relativamente alle banche dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario conservando peraltro il Responsabile competente per materia il dovere di vigilanza e di eventuale attivazione.
9. La struttura responsabile dei Sistemi Informativi, nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, cura il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario.
10. Ai fini della definizione delle direttive di cui al comma 4, lettera a), la struttura responsabile dei Sistemi Informativi provvede, in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnologico, ad assicurare lo sviluppo delle misure di

sicurezza degli archivi informatici previste dagli articoli da 31 a 36 e nell'Allegato B al D.Lg. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di:

- Ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici o ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove sono collocate;
- Evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici dell'Ente;
- Prevenire trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti e la cessione o distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

ART. 5 **Utilizzo interno dei dati**

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.
2. Il Responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

ART. 6 **Conservazione dei dati**

1. La conservazione dei dati al termine del trattamento per cui sono stati richiesti o rilasciati dagli interessati può essere effettuata senza particolari limitazioni di tempo, rientrando nella filosofia del Comune di creare presso di se un archivio storico dell'attività svolta dall'Ente.
2. Eventuali e particolari necessità di distruzione di dati sensibili conservati dopo il termine del trattamento, devono essere formalmente richiesti al Titolare che entro 15 giorni darà evidenza delle azioni intraprese.

ART. 7
Verifiche e controlli

1. I Responsabili di cui all'art. 4 del presente regolamento provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti.

ART. 8
Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

1. In attuazione dell'art. 59 del D.lg. n. 196/2003, i tipi di dati sensibili e giudiziari contenuti nei documenti amministrativi e le operazioni di trattamento effettuate in applicazione della disciplina sul diritto di accesso sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione. A tal fine, in applicazione dell'art. 22, comma 5, del D.Lg. n. 196/2003, sono consentite unicamente le operazioni di consultazione, selezione, estrazione, utilizzo e comunicazione.
2. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lg. n. 196/2003, quando la richiesta di accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito solo se il diritto sottostante che il terzo intende far valere, sulla base del materiale documentale al quale chiede di accedere, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.


APPENDICE:

Elenco dei trattamenti che possono essere svolti presso il Comune

SETTORE/SERVIZIO	DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Personale	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune.
Personale	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile per il personale.
Servizi Demografici/Anagrafe	Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE).
Servizi demografici/Stato Civile	Attività di gestione dei registri di stato civile
Servizi Demografici/Elettorale	Attività relativa all'elettorato attivo e passivo
Servizi Demografici/Elettorale	Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio.
Servizi Demografici/Elettorale	Attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici popolari
Servizi demografici/Leva	Attività relativa alla tenuta del registro degli obiettori di coscienza
Servizi demografici/Leva	Attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri matricolari.
Servizio sociale	Attività relativa all'assistenza domiciliare
Servizi sociali	Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale.

Servizi sociali	Attività relativa alla richiesta di ricovero in Istituti, Case di Cura, Case di riposo, ecc.
Servizi sociali	Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale.
Servizio sociale	Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionali o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagio psico-sociali)
Servizio sociale	Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.).
Servizio sociale	Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico trasporto.
Servizi sociali	Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per prevenzione).
Servizi sociali	Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di affido e di adozione dei minori.
Servizi sociali	Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.).
Servizi sociali	Attività relativa alla concessione di benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Istruzione e cultura	Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole materne.
Istruzione e cultura	Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio.

Istruzione e cultura	Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione.
Polizia municipale	Attività relativa all'infortunistica stradale
Polizia municipale	Gestione delle procedure sanzionatorie
Polizia municipale	Attività di polizia annonaria, commerciale e amministrativa.
Polizia municipale	Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità nonché di polizia mortuaria.
Polizia municipale	Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi.
Avvocatura	Attività relativa alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione.
Politiche del lavoro	Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione.



COMUNE DI SAN GIUSTO CAN.
PROVINCIA DI TORINO

N. 36

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE PERSEGUONO RILEVANTI
 FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO. APPROVAZIONE
 REGOLAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.

L'anno duemilacinque addì ventidue del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BOGGIO GIOSI	SINDACO	Presente
MERLO IVAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRARIS FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOLLETTINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CANTELLO MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CERUTTI GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROMANO ROSETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
AMATO SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CHIAROTTO MARZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BORSATO PIERO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DEFILIPPI FEDERICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRANDO CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
OZZELLO DOMENICO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BINANDO MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
BERTOT RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
VERGA GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
GIANOLA GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. ROMANO Giovanni Battista.

Partecipa, altresì, alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BLENCIO DR.SSA NICOLETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabilisce che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguitate nei singoli casi;

il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

- a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
- b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
- c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguitate nei singoli casi;
- d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuto con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
- e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);

l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003;

VERIFICATA la non necessità di sottoporre al preventivo parere del Garante ulteriori trattamenti tra quelli effettuati da questa amministrazione comunale;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale;

VISTI i pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267, dai Responsabili dei servizi interessati;

CON VOTI N. 15 favorevoli, N. -- contrari e N. -- astenuti, su N. 15 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, in relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dal D.Lg. n. 196/2003, il quadro di riferimento per i dati sensibili e giudiziari trattabili e per le operazioni su di essi eseguibili secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, D.lg. n. 196/2003, contenuto nell'allegato Regolamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI STABILIRE** che a detto Regolamento sarà data ampia diffusione nell'ambito della comunità locale, in particolare, attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune;
- 3) **DI PRECISARE** che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO
BOGGIO GIOSI

Gios Bogg



IL SEGRETARIO COMUNALE
BLENCIO DR.SSA NICOLETTA

Nicoletta Blencio

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io, Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato (n. registro) il giorno all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

29 NOV. 2005



IL SEGRETARIO COMUNALE
BLENCIO DR.SSA NICOLETTA

N Blencio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni (art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000).

Lì, 10.12.05

IL SEGRETARIO COMUNALE
BLENCIO DR. SSA NICOLETTA



RIPUBBLICATA DAL 12.12.05-

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BLENCIO Dr.ssa Nicoletta <i>NB</i>	Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
--	---	--